

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 422

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

*Presentato il 21 ottobre 2022*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prevede, per il periodo dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, sono rideterminate, per il periodo in questione, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti; è stabilita inoltre l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con la lettera *b*) del medesimo comma 1, in conformità alla normativa dell'Unione europea, è stabilita, per il periodo in questione, l'applicazione di un'aliquota IVA del 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato per autotrazione. In

particolare, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 6 aprile 2022, recante la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, continua ad annoverare il gas naturale tra i beni che possono essere assoggettati ad un'aliquota ridotta non inferiore al 5 per cento. In particolare, la nuova direttiva innova la precedente normativa in quanto non richiede, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta al gas naturale, la preventiva consultazione del Comitato IVA ma nel contempo, in coerenza con gli obiettivi del *green new deal* europeo, pone un limite temporale all'agevolazione, fis-

sato al 1° gennaio 2030 [punto 22) dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE].

Parallelamente, con il comma 2, si provvede a sospendere, per il periodo di vigenza della riduzione operata sull'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'applicazione dell'aliquota di accisa sul cosiddetto «gasolio commerciale», di cui al numero 4-*bis* della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA).

Ciò in quanto l'aliquota sul predetto gasolio usato come carburante, come rideterminata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del presente decreto risulta più favorevole rispetto a quella prevista per il «gasolio commerciale» dal predetto numero 4-*bis* della tabella A allegata al TUA.

Occorre anche precisare che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso «commerciale» e «non commerciale» di tale carburante, impone ai medesimi Stati di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva per il gasolio, anche un ulteriore vincolo: occorre infatti che l'aliquota stabilita nello Stato membro per il gasolio impiegato nell'uso «commerciale» sia comunque superiore al valore che l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato per autotrazione aveva, nel medesimo Stato, alla data del 1° gennaio 2003 (nel caso dell'Italia 403 euro per mille litri al netto dell'arrotondamento).

In sostanza, in presenza di una differenziazione dell'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al gasolio consumato dai soggetti operanti nel trasporto di merci e passeggeri, di cui al citato articolo 24-*ter* del TUA («gasolio commerciale»), non può essere applicata un'aliquota di accisa inferiore a 403 euro per mille litri. In tal senso, provvedendo il comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in commento a rideterminare l'aliquota di accisa sul gasolio in una

misura inferiore alla predetta soglia di 403 euro per mille litri, e in considerazione del fatto che di tale aliquota inferiore al valore di 403 euro per mille litri potranno beneficiare, ovviamente, anche i predetti soggetti professionali di cui all'articolo 24-*ter* del TUA, appare necessario sospendere temporaneamente la differenziazione tra uso «commerciale» e uso «non commerciale» del gasolio, così come appunto disposto dal comma 2 in illustrazione.

Con il comma 3 è stabilito che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 28 novembre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali il comma 1, lettera a), stabilisce riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL, destinati all'impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 18 novembre 2022.

La medesima comunicazione si renderà non necessaria (e non andrà quindi effettuata dai predetti soggetti) qualora con un successivo provvedimento si dovessero prorogare le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal citato comma 1, lettera a).

Con il comma 4 è individuata, nella sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, comma 1, del TUA, la sanzione applicabile nel caso in cui la comunicazione stabilita dal comma 3 non sia effettuata o contenga dati incompleti o non veritieri.

Con il comma 5 è richiamata l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; tali disposizioni, allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché dalla diminuzione

dell'aliquota IVA sul gas naturale, di cui alla successiva lettera *b*), prevede il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il quale, per monitorare l'andamento dei prezzi (anche relativi alla vendita al pubblico) dei prodotti energetici interessati, potrà avvalersi, tra l'altro, anche del supporto operativo del Corpo della guardia di finanza.

Infine, il comma 6 quantifica gli oneri recati dal provvedimento.

L'articolo 2 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

### ARTICOLO 1

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto di alcuni carburanti)*

**L'articolo 1, comma 1, alla lettera a)** prevede, a decorrere dal 4 novembre 2022 al 18 novembre 2022, la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti, che vengono rideterminate rispettivamente in 478,40 euro per 1000 litri, in 367,40 euro per 1000 litri, in 182,61 euro per 1000 chilogrammi e in zero euro per standard metro cubo; **la lettera b) del medesimo comma 1** stabilisce, inoltre, che l'IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia fissata, per il medesimo periodo, nella misura del 5 per cento.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 stabilisce che non trova applicazione l'aliquota di accisa sul c.d. "gasolio commerciale" di cui al numero 4-bis della Tabella A decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle accise – TUA), per il periodo di vigenza dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022 in cui si applicano le riduzioni della medesima disposizione.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 4 - 18 novembre 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per metro cubo in relazione al gas naturale.

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Accisa	-394,58	0,00	0,00	0,00
IVA	-58,50	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	39,41	-16,89	0,00
IRAP	0,00	9,52	-4,37	0,00
Crediti autotrasportatori	0,00	50,30	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>-453,08</b>	<b>99,23</b>	<b>-21,26</b>	<b>0,00</b>

*Importi in milioni di euro*

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari del comma 1, lettera b), si rappresenta che gli effetti di gettito dell'IVA derivanti dalla variazione dell'aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell'aliquota dell'IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell'IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di



settembre 2022, che risulta pari a 3,151 euro al kg. Depurando tale prezzo dell'IVA con aliquota pari al 5 per cento si ottiene un importo pari a 3 euro/kg. Quindi, si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all'anno 2021, che risultano pari a 1.078.045.973 Smc annui e, pertanto, per 15 giorni, pari a 44.303.259 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità del gas naturale, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 15 giorni. Tale consumo è pari a 29.727.487 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l'80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l'IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 23.781.990 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti derivanti dalla proroga della riduzione delle aliquote IVA è pari a 71,35 milioni di euro e, pertanto, gli effetti derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, per 15 giorni, risultano pari, per l'anno 2022, a 12,13 milioni di euro.

**Il comma 3** del medesimo articolo prevede, sempre per il periodo indicato al comma 1, adempimenti specifici a carico degli esercenti dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, al fine di garantire la corretta applicazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a). Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 4** stabilisce la sanzione per gli inadempimenti previsti dal decreto-legge in esame. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Il comma 5** rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che prevedono, al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a) della presente disposizione, e della riduzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b) della medesima disposizione, il coinvolgimento del Garante per la sorveglianza dei prezzi nel monitoraggio dell'andamento dei prezzi, praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti energetici cui si applicano le suddette riduzioni. Tale garante si potrà avvalere della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del supporto operativo della Guardia di finanza. Da tale comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che, in base al comma 7 dell'art. 1-bis del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Il comma 6** quantifica gli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e in 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, cui si provvede ai sensi dell'articolo 2.

## ARTICOLO 2

### *(Disposizioni finanziarie)*

**Il comma 1** della norma dispone il rifinanziamento di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Il comma 2** reca la quantificazione complessiva degli oneri derivanti dell'articolo 1 e dal comma 1 dell'articolo in esame, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,26 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 99,23 milioni di euro per l'anno 2023, cui si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario. Si tratta di una limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. I dati degli incassi al 17 ottobre 2022 ammontano a euro 793.582.659,84;




- b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- d) quanto a 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- e) quanto a 39,41 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 48,93 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1;
- f) quanto a 59,82 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1.

**Il comma 3**, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

20/10/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto legge recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti ( in milioni di euro)														
Articolo	Comma	lettera	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento			
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	1	a) e b)	Proroga dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022 della riduzionedelle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, esenzione dall' accisa per il gas naturale per automazione - accisa	e t	-394,58			-394,58						
1	1	a) e b)	Proroga dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022 della riduzionedelle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, esenzione dall' accisa per il gas naturale per automazione - IVA	e t	-58,50			-58,50				-58,50		
1	1	a) e b)	Proroga dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022 della riduzionedelle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, esenzione dall' accisa per il gas naturale per automazione - IIDDD	e t		39,41	-16,89		39,41	-16,89			39,41	-16,89
1	1	a) e b)	Proroga dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022 della riduzionedelle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, esenzione dall' accisa per il gas naturale per automazione - IRAP	e t					9,52	-4,37			9,52	-4,37
1	1	a) e b)	Proroga dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022 della riduzionedelle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, esenzione dall' accisa per il gas naturale per automazione - IRAP	s c		-9,52	4,37							
1	1	a) e b)	Proroga dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022 della riduzionedelle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburanti, esenzione dall' accisa per il gas naturale per automazione - Crediti autotrasportatori	s c		-50,30			-50,30				-50,30	
1	1	a) e b)	Riduzione dell'applicazione di un' aliquota IVA dal 22% al 5% per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione	e t								-12,13		-12,13
2	1		Incremento del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 ( FISPE)	s c				99,23					99,23	
2	2	a)	Risorse Antitrust-utilizzo di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato di cui art. 148, e. 1, L. n. 388/2000 che restano acquisite all'Entro	e ext	200,00									





## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 20 ottobre 2022, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022.*

**Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 6 aprile 2022, recante « Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 24 giugno 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 9 luglio 2022 – 2 agosto 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 19 luglio 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 30 agosto 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del 13 settembre

2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6-17 ottobre 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

*(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)*

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

- 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
- 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.

3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera *b*), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-*bis* del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera *a*).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera *a*), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera *b*), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e in 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 2.

## Articolo 2.

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 465,21 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,26 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 99,23 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

*a*) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa in conto capitale, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) quanto a 21,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

e) quanto a 39,41 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 48,93 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1;

f) quanto a 59,82 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Articolo 3.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 2022

MATTARELLA


DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0005660\*